

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Scuole secondarie di primo grado

In base a quanto previsto dal D.P.R. 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico agli allievi delle scuole secondarie di primo grado è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Ciò significa che ogni allievo deve essere partecipare ad almeno tre quarti delle ore di lezione complessivamente previste per l'anno scolastico (il computo fa riferimento alle ore, non ai giorni). Il mancato raggiungimento di tale monte ore comporta, a seconda dei casi, la non ammissione alla classe successiva oppure la non ammissione agli esami. Le istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono stabilire criteri di deroga al suddetto limite, che vengono presi in considerazione dai singoli Consigli di classe, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'allievo.

Il monte ore complessivo previsto per le classi è il seguente:

- 1) 1188 ore per le classi a 36 ore settimanali (33 settimane di lezione)
- 2) 990 ore per le classi a 30 ore settimanali (33 settimane di lezione).

Il Collegio dei docenti nella seduta del 29 ottobre 2013 ha deliberato i seguenti criteri in deroga per rendere valido l'anno scolastico senza la frequenza del numero minimo di ore richiesto:

- a) Motivi di salute documentati;
- b) Disagio sociale documentato;
- c) Disagio psicologico documentato;
- d) Gravi motivazioni di ordine familiare, documentate.